

CORTE FEDERALE D'APPELLO
DECISIONE N. 13/2020

La Corte Federale d'Appello riunitasi presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale Tiziano 74, composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente

Avv. Roberto Catucci – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente (in videoconferenza)

all'esito della Camera di Consiglio tenutasi in presenza degli Avv.ti Maria Grazia Martinelli, Roberto Catucci, Fabio Ramacci, Achille Reali e, in videoconferenza, l'Avv. Ersilia Sibilio, come autorizzato dalla Segreteria Generale FIH, così ha deciso

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo pec del 17 dicembre 2020, la Procura Federale, della FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale n. 21/2020 del 10-15 dicembre 2020, pubblicata il 15 dicembre 2020 sul sito ufficiale della Federazione e comunicata in pari data, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Hockey Club Rosta A.S.D. con cui quest'ultima aveva impugnato la 'tabella voti' relativa alla XXIX Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella quale alla stessa ricorrente non era stato attribuito il voto di base 1 (uno).

Con il primo motivo di reclamo la Procura lamenta il mancato riconoscimento della legittimazione della Procura ad intervenire nei giudizi di impugnazione della Tabella Voti ai sensi della vigente normativa CONI e federale. Con il secondo motivo, di merito, la Procura ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale Federale contestando la mancata prova da parte del sodalizio reclamante del possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 7, dello Statuto, evidenziando, tra l'altro, che presso la federazione non risultava essere presente documentazione relativa all'oggetto del reclamo, né che lo stesso sodalizio avesse tesserati sufficienti per poter partecipare alla Coppa Piemonte 2020 nelle categorie Under 8, Under 10 e Under 12.

La Procura, pertanto, formulava istanza a questa Corte di chiedere alla Segreteria federale la documentazione attinente all'oggetto del reclamo e concludeva chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione.

Successivamente, in data 18/12/2020, la Procura federale presentava istanza di audizione.

Si costituiva la Hockey Club Rosta ASD, la quale deduceva l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo per mancata notifica sulla sua pec, l'inammissibilità della costituzione della Procura federale nel giudizio di primo grado e l'eventuale audizione della stessa nel presente giudizio, l'infondatezza, nel merito, del reclamo e, quindi, concludeva con la richiesta di rigetto dello stesso. La Corte fissava la camera di consiglio per il giorno 21/12/2020 a cui partecipava, dopo l'accoglimento dell'istanza, il Procuratore federale, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato e pertanto merita accoglimento.

Preliminarmente, questa Corte osserva che, a termini del regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti del CONI, la notifica dell'appello a mezzo PEC ai controinteressati non è prevista a pena di inammissibilità, e che, nel caso di specie, la comunicazione dell'appello mediante posta elettronica ordinaria è pervenuta alla controparte, la quale con la propria costituzione nel presente appello, comunque, ha sanato ogni eventuale vizio di notificazione, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale del processo amministrativo.

Sempre in via preliminare, la Corte ha già avuto modo di precisare che il Procuratore Federale è soggetto legittimato all'impugnazione della Tabella Voti e quindi a partecipare al relativo giudizio e ciò non solo in virtù dell'espressa disposizione contenuta nel Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 Luglio 2020, sulle impugnazioni della tabella voti, ma anche per il generale riconoscimento di legittimazione contenuto nella norma di cui all'art. 90 del Regolamento di Giustizia, ove appunto il Procuratore agisce innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per assicurare la piena osservanza delle norme dell'Ordinamento Sportivo.

Per quanto concerne l'audizione della Procura federale, la Corte ritiene che seppur il regolamento *de quo* precisa che "decide in camera di consiglio", nulla osta alle parti interessate di essere sentite, anche in contraddittorio, prima che la decisione sia presa, al pari di quanto è stabilito e avviene nel processo amministrativo riguardo alle misure cautelari collegiali, per le quali il vigente codice prevede che "il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio", ma è consentito alle parti di potervi partecipare illustrando le proprie difese.

Ciò posto, prima di decidere nel merito, in accoglimento dell'istanza della Procura federale e in ottemperanza all'art. 123, comma 6, del Regolamento di Giustizia, la Corte ha ritenuto di chiedere al SAN - Settore Agonistico Nazionale, al Comitato Regionale e al SAN Piemonte, la documentazione attestante la preventiva autorizzazione del torneo Coppa Piemonte, lo svolgimento

dello stesso con le partite disputate e i risultati, nonché le distinte gara dei giocatori impiegati nelle medesime partite.

Nel merito, al fine di avere un quadro compiuto della normativa che disciplina il caso di specie, è bene ricordare che l'art. 17, comma 7, dello Statuto riconosce la partecipazione con diritto di voto all'affiliato da almeno 12 mesi precedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia svolto effettiva attività agonistica, promozionale, scolastica, amatoriale, partecipando ad un minimo di 2 incontri, organizzati tramite la Federazione od il Comitato/Delegazione Regionale, nell'anno sportivo precedente alla convocazione dell'Assemblea.

L'art. 78, comma 3, del Regolamento Organico, prevede alla lettera c) che il SAN Regionale approva i regolamenti dei tornei a carattere locale organizzati dai sodalizi posti sotto la sua giurisdizione territoriale e ne autorizza lo svolgimento nominandone gli organi di controllo, e alla lettera e) che lo stesso redige settimanalmente in accordi con il Giudice Regionale i Comunicati Ufficiali relativi a tutta l'attività svolta, rimettendone copia alla Segreteria federale e al responsabile del Settore Agonistico Nazionale.

Inoltre, l'art. 74 del Regolamento Gare e Campionati, ribadisce che gli affiliati che intendono organizzare tornei a carattere regionale devono chiedere l'autorizzazione all'organo competente (SAN regionale) trasmettendo, almeno 30 giorni prima della manifestazione, la copia del relativo regolamento, per la necessaria approvazione e l'autorizzazione è data con l'approvazione del regolamento; inoltre, è precisato che il regolamento deve contenere località, campi, giorni e orari di svolgimento, la formula del torneo e l'elenco delle società invitate e il loro trattamento.

Infine, l'art. 46 dello Statuto riconosce tra i compiti attribuiti al Consiglio del Comitato Regionale anche l'organizzazione e il controllo dell'attività promozionale svolta dalle associazioni e società sportive affiliate nel territorio, al fine di certificare i requisiti minimi necessari per acquisire il diritto di voto nell'assemblea nazionale e territoriale.

A seguito della richiesta inviata da questa Corte, il Comitato Regionale ha inviato una comunicazione con allegati in cui certificava che il torneo in questione aveva i requisiti minimi necessari per consentire agli affiliati partecipanti di acquisire il diritto di voto nell'assemblea.

Dall'esame dell'intera documentazione trasmessa dai diversi organi federali, tuttavia, sono emersi vari dati contraddittori, nonché delle carenze riguardo all'utilizzo dei giocatori di appartenenza dei sodalizi alle partite del torneo, e rispetto alla sopra descritta normativa, in quanto non risultava presente un preventivo regolamento della manifestazione, né un Comunicato ufficiale dei risultati con successiva trasmissione alla Segreteria Nazionale e al SAN.

In ragione di ciò, nel caso di specie si è ritenuto di verificare dalla documentazione in atti l'effettivo impiego di propri tesserati della Hockey Club Rosta ASD nel torneo oggetto di reclamo ed è emerso che la predetta associazione non ha utilizzato propri giocatori per disputare il torneo, avvalendosi di tesserati di altri sodalizi. Si segnala che, sempre ai sensi dell'art. 123, comma 6, del Regolamento di Giustizia, si è proceduto a un'ulteriore verifica presso gli uffici federali da cui è risultato che lo stesso Rosta ASD all'epoca del torneo aveva solo n. 4 tesserati atleti e, quindi, di fatto impossibilitato a poter regolarmente disputare le partite delle categorie previste nel torneo *de quo*. Ciò posto, si ritiene che la Hockey Club Rosta ASD non abbia soddisfatto i requisiti di cui all'art. 17, comma 7, dello Statuto ai fini del riconoscimento del voto di base

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

- Visti gli artt. 17 e ss., e 45 dello Statuto FIH;
 - Visti gli artt. 78 Regolamento Organico, 74 regolamento Gare e Campionati;
 - Visto il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 luglio 2020;
- accoglie il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in riforma della decisione n.21/2020 del Tribunale Federale, revoca l'attribuzione alla Hockey Club Rosta A.S.D. del voto di base 1 (uno).

Si trasmette alla Segreteria Generale per l'aggiornamento della Tabella voti e relativa pubblicazione sul sito federale.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 21-22 dicembre 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente:

Avv. Maria Grazia Martinelli


I Componenti:

Avv. Roberto Catucci

Avv. Fabio Ramacci

Avv. Achille Reali

Avv. Ersilia Sibillio



f.to